

## D.g.r. 8/1526 Piano Regionale Amianto Lombardia

Il prezzo indicativo per l'affidamento a PUNTO network della consulenza all'espletamento di tutte le incombenze a carico dell'Amministratore di Condominio derivanti dall'ex D.g.r. 8/1526.

- 1) **Sopralluogo** di tecnico specializzato ed individuazione dei materiali con sospetta presenza di amianto.
- 2) **Campionamento** di elementi al fine di certificare tramite analisi di laboratorio la presenza di amianto.
- 3) Predisposizione dell'**algoritmo di valutazione del rischio** per materiale in matrice compatta.
- 4) Predisposizione della **valutazione del rischio Versar** per presenza amianto in matrice friabile.
- 5) Esecuzione presso laboratorio qualificato di **analisi di presenza di Amianto crisolito o anfibolo**.
- 6) Consegna di relazione di analisi di laboratorio, rilievi fotografici e copia del verbale di prelievo.
- 7) Redazione e consegna di algoritmo ASL e Comunicazione di censimento attraverso l'autonotifica precompilate.
- 8) Radazione della **valutazione del rischio Versar e Mappatura del sito**.
- 9) Creazione di **capitolati d'oneri** per il reperimento dei preventivi che siano congrui, confrontabili.

### Costo in caso di **presenza (assenza)** di materiale sospetto

Variabile col numero di condomini assegnati (punti da 1 a 4) € **290,00 (125,00)** + IVA

**CONGIUNTAMENTE all'analisi dei rischi D.Lgs. 81/08** € **190,00 (35,00)** + IVA

### Supplementi Specifici

Tali supplementi si sommano al costo fisso di sopralluogo e campionamento e sono calcolati in base alle caratteristiche del condominio.


- ◆ **Ogni singola analisi di laboratorio** (punti 5 e 6) € **185,00** + IVA
- ◆ **Compilazione algoritmo ASL e censimento** (punto 7) € **150,00** + IVA
- ◆ **Compilazione Valutazione Versar e mappatura** (punto 8) € **350,00** + IVA
- ◆ **Predisposizione capitolati d'onere** per la richiesta di preventivi (punto 8) € **250,00** + IVA

### Responsabile per il Controllo dell'Amianto

Tale nomina è valida per un anno di presa di responsabilità.

- 1) Designare una figura responsabile (con patentino) con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto.
- 2) Tenuta dell'archivio di censimento dell'amianto.
- 3) Segnalazione delle installazioni soggette a frequenti interventi manutentivi.
- 4) Predisposizione delle procedure di autorizzazione ed archiviazione delle attività che possono causare un disturbo dei materiali di amianto.
- 5) fornire una corretta informazione agli occupanti dell'edificio sulla presenza di amianto nello stabile, sui rischi potenziali e sui comportamenti da adottare.
- 6) Nel caso di materiali friabili provvedere a far ispezionare l'edificio almeno una volta all'anno redigendo dettagliato rapporto corredato da materiale fotografico (copia rapporto all'ASL).

- ◆ **Responsabile di Controllo Amianto COMPATTO** (eternit) € **190,00** + IVA
- ◆ **Responsabile di Controllo Amianto FRIABILE** (Coibentazioni) € **450,00** + IVA



network.it



PUNTO

MILANO  
Via Civerchio, 4  
20159 (MI)

CREMONA  
Via Bergamo, 81 - 26100 (CR)



Ing. Gianni Dubbini  
Mob. 324 8250713 - E.mail gianni.dubbini@pontonetwork.it

# AMIANTO - IL PANORAMA LEGISLATIVO IN VIGORE



## L. 257 27/3/1992: NORME RELATIVE ALLA CESSAZIONE DELL'IMPIEGO DELL'AMIANTO

Legge che regola l'estrazione, la lavorazione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'esportazione, il trattamento e lo smaltimento dell'amianto o dei prodotti che lo contengono o che comunque sono contaminati.

Novità:

- **Obbligo di cessazione delle attività di estrazione**, commercializzazione e produzione dei manufatti contenenti amianto a partire dal marzo 1993.
- Istituzione di una commissione ministeriale per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari all'impiego amianto.
- Controllo delle dispersioni di fibre causati dai processi di lavorazione e operazioni di bonifica.
- **Adozione di piani regionali** di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica
- **Introduzione di norme relative alla pianificazione e alla programmazione delle attività** di rimozione e di fissaggio e le procedure nei diversi processi lavorativi di rimozione.



## D.M. 6/9/1994 (scheda 1)

Stabilisce:

- **Classificazione dei materiali contenenti amianto.**
- Dalla valutazione del rischio derivano i **limiti di concentrazione di fibre aerodisperse** oltre i quali scatta una situazione di inquinamento in atto ( 20 ff/l rilevata con MOCF o 2 ff/l in SEM).
- **I metodi di bonifica** (incapsulamento, confinamento, rimozione).
- **Programma di controllo dei materiali** di amianto in sede e le procedure per le attività di custodia e manutenzione.
- **Misure di sicurezza da rispettare durante gli interventi** di bonifica relativi a materiali friabili, tubazioni e coperture in cemento amianto.
- Criteri per la certificazione di restituibilità di ambienti bonificati.
- **Il censimento degli edifici** nei quali sono presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile ha carattere **obbligatorio e vincolante per gli edifici pubblici**, per i locali aperti al pubblico e di utilizzazione collettiva e per i **blocchi di appartamenti**.

## D.M. 20/08/1999 (scheda 2)

Decreto che regola i **requisiti prestazionali minimi dei rivestimenti incapsulanti**, i protocolli di applicazione e gli adempimenti che si rendono obbligatori per eseguire correttamente gli interventi di bonifica di manufatti in cemento amianto in conformità a quanto previsto dal DM 6.9.1994

Indicazioni di carattere procedurale:

- Attestazione di conformità (i laboratori che effettuano le prove devono rilasciare l'attestazione di conformità dei rivestimenti incapsulanti)
- Notifica all'organismo di vigilanza (prima dell'inizio lavori il committente deve presentare notifica preliminare dei lavori e nel caso di rimozione consegna del piano di lavoro)

## L.R 23 settembre 2003

### "Norme per il risanamento dell'ambiente, bonifica e smaltimento dell'amianto"

Il dispositivo legislativo in questione si propone di:

- **salvaguardare il benessere** delle persone rispetto all'inquinamento da fibre di amianto;
- prescrivere norme di prevenzione per la bonifica dall'amianto;
- **promuovere iniziative di educazione** ed informazione finalizzate a ridurre la presenza dell'amianto.
- **obbliga i comuni ad istituire il catasto dei siti da bonificare**, individuando e censendo all'interno del proprio territorio l'esistenza di micro discariche di amianto.
- stabilisce che i comuni debbano promuovere iniziative di informazione e coinvolgimento della popolazione sui problemi causati dall'amianto.



- **approvazione del "Piano Regionale Amianto Lombardia" (PRAL)**, che conterrà le azioni, gli strumenti e le risorse necessari per realizzare i su esposti obiettivi, definiti dalla presente Legge regionale.

I contenuti del PRAL saranno così articolati:

- conoscenza del rischio mediante **censimento degli impianti, degli edifici, dei siti** e dei mezzi di trasporto con presenza di amianto o di materiali contenenti amianto;
- **mappatura georeferenziata;**
- **monitoraggio dei livelli di concentrazione di fibre di amianto nell'aria;**



Per quanto riguarda poi gli **obblighi dei proprietari**, al fine di conseguire il censimento completo dell' amianto presente sul territorio regionale ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 257/1992, i soggetti pubblici e i privati proprietari **sono tenuti a comunicare all'ASL competente per territorio la presenza di amianto** o di materiali contenenti amianto in:

- edifici, impianti o luoghi;
- mezzi di trasporto (la comunicazione deve essere inoltrata anche all'amministrazione provinciale);
- impianti di smaltimento (la comunicazione deve essere inoltrata anche all'amministrazione provinciale, aggiornando l'informazione annualmente).

Dal momento che la comunicazione riguarda indistintamente tutte le tipologie di materiali contenenti amianto, **viene quindi introdotto l' obbligo di denuncia anche di manufatti contenenti amianto in matrice compatta**, non previsto dalla normativa nazionale, oltre che di matermatrice friabile per i quali era già prevista la comunicazione all' ASL competente per terriiali contenenti amianto in torio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge n. 257/92



### DL. n.81/2008


Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 Agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro". Le disposizioni contenute nel decreto costituiscono attuazione dell'art. 1 della L. n.123/2007, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo.

Il **Titolo IX** del Decreto riguarda le "**Sostanze pericolose**", ed in particolare il **Capo III** concerne l'amianto ("**Protezione dei rischi connessi all'esposizione all'amianto**").

Fermo quanto previsto dalla Legge n.257/1992 le norme del decreto **si applicano alle rimanenti attività lavorative** che possono comportare, per i lavoratori, il rischio di esposizione ad amianto.

Queste attività lavorative sono:

- attività manutentive;
- rimozione dell'amianto o dei MCA;
- smaltimento e trattamento dei rifiuti contenenti amianto;
- bonifica delle aree interessate.



Tab. 4.1  
Decreto Ministeriale 6/9/94, Tabella 2

**Prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione** il datore di lavoro ha l'obbligo di adottare ogni misura necessaria per **individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto di amianto**, anche chiedendo informazioni ai proprietari dei locali.

**Nel caso in cui vi sia presenza di amianto (o vi sia anche il minimo dubbio)** il datore di lavoro deve **valutare i rischi** al fine di stabilire la natura e il grado di esposizione, nonché le **misure preventive e protettive da mettere in atto**.

**Prima di iniziare i lavori il datore di lavoro deve presentare una notifica**


all'organo di vigilanza competente territorialmente.

Scheda 1 – DM 6/9/94

Scheda 2 – DM 20/8/99

### Ispezione visiva del manufatto ed effettuazione delle seguenti valutazioni:

- Tipo e condizione del materiale
- Fattori che possono determinare un futuro danneggiamento e degrado
- Fattori che influenzano la dispersione di fibre e l'esposizione degli individui
- Per la valutazione della potenziale esposizione a fibre del personale presente nell'edificio sono possibili due criteri:
- Esame delle condizioni di installazione, al fine di stimare il pericolo di un rilascio di fibre dal materiale
- Misura della concentrazione di fibre areodisperse all'interno dell'edificio (monitoraggio ambientale)



### Obblighi e compiti di un proprietario di un edificio ad uso collettivo

Ai fini della responsabilità generale sul problema amianto, compete l'obbligo di gestione del rischio a tutti i proprietari di immobili e cose contenenti amianto (anche cemento amianto) in quanto responsabili di eventuali danni causati o provocati dalla dispersione di fibre di amianto.

In particolare per l'amianto friabile compete l'obbligo di comunicarne la presenza alle Aziende Sanitarie Locali competenti per territorio e di attuare una serie di azioni in tempi brevi che consentano di accedere e di stazionare nei locali in sicurezza.

In caso di presenza di manufatti o prodotti contenenti amianto (specialmente se di tipo friabile) deve essere eseguita anche una valutazione del rischio mirata alla scelta del possibile metodo di bonifica più efficace - da adottare all'occorrenza - al fine di eliminare o comunque minimizzare la esposizione degli occupanti siano essi lavoratori o cittadini.

### Programma di controllo:

Il proprietario dell'immobile e/o il responsabile dell'attività che vi si svolge dovrà:

- Designare una figura responsabile (con patentino) con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto
- Tenuta dell'archivio di censimento dell'amianto.
- Segnalazione delle installazioni soggette a frequenti interventi manutentivi.
- Predisposizione delle procedure di autorizzazione ed archiviazione delle attività di che possono causare un disturbo dei materiali di amianto.
- fornire una corretta informazione agli occupanti dell'edificio sulla presenza di amianto nello stabile, sui rischi potenziali e sui comportamenti da adottare.
- Nel caso di materiali friabili provvedere a far ispezionare l'edificio almeno una volta all'anno redigendo un dettagliato rapporto corredato da materiale fotografico. (copia del rapporto all'ASL)

### Analisi del rischio:

1. Mappatura MCA
2. Classificazione MCA in friabili o compatti
3. Analisi delle condizioni di inquinamento in atto
4. Analisi dei fattori che possono determinare in danneggiamento e dispersione in aria di fibre
5. Procedure per l'uso in sicurezza e il controllo nel tempo
6. Informazione e formazione del personale

